



COMUNE DI CATANIA
Direzione Politiche per l'Ambiente – Gestione Autoparco

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA
DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATANIA
NEL RIFUGIO RICOVERO**

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Bannò

Il Direttore
Arch. Maria Luisa Areddia

Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà del Comune di Catania nel rifugio ricovero, per mesi 7, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto.

L'appalto è suddiviso in n. 5 lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., meglio descritti al successivo art. 7.

Tutte le disposizioni del presente Capitolato non espressamente riferite ad un singolo lotto sono da applicarsi a tutti i lotti.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Si elencano di seguito le principali norme di riferimento relative ai servizi oggetto del presente Capitolato:

normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e sicurezza sul lavoro

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- legge 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”, e s.m.i.;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per le parti ancora vigenti;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

normativa nazionale in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo

- legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - 6 febbraio 2003;
- Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- legge 20 luglio 2004 n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- Ordinanza del Ministero della Salute – 12 dicembre 2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani;
- Ordinanza del Ministero della Salute – 28 marzo 2007 - Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani”;
- Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 06 agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;
- Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 18 dicembre 2008. “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;

- Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 03 marzo 2009, “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
- Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 19 marzo 2009, “Modifiche all’ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante “norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
- Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 07 aprile 2009;
- Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009;
- Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 16 luglio 2009, “Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”;
- Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009 “Percorsi formativi per i proprietari dei cani”;
- Ordinanza del Ministero della Salute 21 luglio 2010 “Proroga dell’ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina”;
- Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2011 “Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”;
- Ordinanza del Ministero della Salute 04 agosto 2011 “Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, come modificata dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011”
- Ordinanza del Ministero della Salute 10 febbraio 2012 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;

normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo

- Legge regionale 3 luglio 2000 n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7 “Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15 “Regolamento concernente i requisiti dell’Albo delle Associazioni per la protezione degli animali”;
- Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007 “Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
- Circolare n. 1059 del 12 giugno 2009 “Controllo del randagismo - misure a tutela dell’incolumità pubblica – Direttiva”;
- Decreto dell’Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall’art. 20, c.1 e 2 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15”;
- Decreto dell’Assessore della salute 28 dicembre 2018 “Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo”

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere altresì svolte ai sensi del Regolamento comunale per la tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 18/11/2009, n. 83, nonché di tutta la normativa vigente in materia ancorché non espressamente sopra richiamata.

Art. 3 - Descrizione del servizio

Il servizio consiste nell'espletamento, per mesi 7, dell'attività di custodia e mantenimento dei cani nel rifugio ricovero per circa 1.357 cani, fino al giorno dell'affidamento o adozione, del decesso o della loro reimmissione nel territorio comunale di Catania.

Art. 4 - Durata del servizio

Il servizio ha durata di mesi 7, a partire dalla stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 5 – Soggetti ammessi alla gara

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nell'Albo della Regione Siciliana dei Rifugi Sanitari e per il Ricovero, L.r. 15/2000, aggiornato all'anno 2019;
- b) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerente l'oggetto del contratto;
- c) dichiarazione concernente il fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico per un importo pari a quello oggetto dell'appalto.

Nel caso di partecipazione a più lotti il requisito al punto c) deve essere soddisfatto per ciascun lotto per cui si partecipa

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 del Codice e art.48, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Art. 6 - Importo del servizio

L'importo stimato del servizio, complessivo è pari ad € 1.017.342,90 così suddiviso:

- € 997.395,00 a b.a di cui € 588.000,00 costi per la mano d'opera;
- € 19.947,90 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Si precisa che questa Stazione Appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08) e alla redazione del D.U.V.R.I. , in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione Appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Gli importi di ciascuno dei n. 5 lotti sono riportati al successivo art. 7.

Art. 7 - Suddivisione in lotti ed importi

Il servizio è articolato in n. 5 lotti, ai sensi dell'art. 51, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I lotti A, B, C, D ed E sono tutti relativi alle attività di custodia e mantenimento giornaliero del rifugio e ricovero e sono distinti per numero presunto di cani ospitati.

CIG	Lotto	Descrizione	Importo a b.a.	Costo mano d'opera	Oneri per la sicurezza*
8263247723	A	custodia e mantenimento nel rifugio ricovero di n. 390 cani	€ 286.650,00	€ 176.400,00	€ 5.733,00
8263251A6F	B	custodia e mantenimento nel rifugio ricovero di n. 340 cani	€ 249.900,00	€ 147.000,00	€ 4.998,00
8263256E8E	C	custodia e mantenimento nel rifugio ricovero di n. 285 cani	€ 209.475,00	€ 117.600,00	€ 4.189,50
82632612B2	D	custodia e mantenimento nel rifugio ricovero di n. 220 cani	€ 161.700,00	€ 88.200,00	€ 3.234,00
8280829444	E	custodia e mantenimento nel rifugio ricovero di n. 122 cani	€ 89.670,00	€ 58.800,00	€ 1.793,40
	Totale a b.a		€ 997.395,00	€ 588.000,00	€ 19.947,90

***Non soggetti a ribasso**

Gli importi sopra indicati sono onnicomprensivi di tutti gli oneri relativi a mezzi e personale per l'espletamento del servizio di custodia e mantenimento in vita nel rifugio ricovero.

Gli importi sono stati determinati sulla base dei prezzi unitari riportati al successivo articolo 8, prevedendo la riduzione del numero dei cani ospitati nelle strutture a seguito di iniziative di adozione e sterilizzazione che verranno promosse dall'Amministrazione Comunale.

Il costo della manodopera è stato determinato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulla base della tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

elenco profili suddivisi in lotti	qualifica	livello inquadramento	n. unità	h. giornaliere	costo orario tabella ministeriale coop.ve sociali
Lotto A	Operatore ed addetto pulizie	A2	6	8	€ 17,50
Lotto B	Operatore ed addetto pulizie	A2	5	8	€ 17,50
Lotto C	Operatore ed addetto pulizie	A2	4	8	€ 17,50
Lotto D	Operatore ed addetto pulizie	A2	3	8	€ 17,50
Lotto E	Operatore ed addetto pulizie	A2	2	8	€ 17,50

Il dettaglio del calcolo degli importi è gli atti dell'Ufficio del RUP.

I posti degli animali ricoverati che si renderanno disponibili a seguito di decessi, adozioni e reimmissioni nel territorio dovranno rimanere senza costi aggiuntivi a disposizione del Comune, che potrà utilizzarli per ulteriori randagi accalappiati sul territorio.

E' consentita la partecipazione a tutti i lotti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 lotti tra i lotti A-B-C-D-E, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Codice dei Contratti, che saranno individuati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, qualora lo stesso concorrente risulti aggiudicatario di più di 2 lotti, quelli non assegnati a tale concorrente verranno aggiudicati al secondo nella graduatoria relativa al lotto in essere.

Art. 8 - Prezzi unitari

Il prezzo unitario per i lotti A, B, C, D, E al quale applicare il ribasso d'asta, è il seguente:

Cod.	Descrizione	Prezzo unitario	Unità di Misura
1	custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero	€ 3,50	al giorno per ogni cane

Il prezzo unitario è elaborato sulla base delle tariffe previste dal D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7. In particolare, nell'ottica del contenimento della spesa per l'Amministrazione Comunale, si è fatto riferimento alle tariffe relative per i cani di piccola taglia, che nell'ambito dell'appalto in affidamento si ritengono comunque idonee anche per la custodia e mantenimento dei cani di media e grossa taglia.

Art. 9 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Per l'Offerta Tecnica è previsto un punteggio massimo di 80 punti, e i punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

I

A) Organizzazione del servizio	Max punti	29
Modalità organizzative con indicazione dell'utilizzo di mezzi strumentali, modalità di gestione del servizio, numero di volontari/personale con relative indicazioni delle attività e delle mansioni assegnate. Descrizione delle attività finalizzate alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari/personale	Fino a punti	8

d.3– incentivi alle adozioni <input type="checkbox"/> lezioni gratuite di educazione cinofila <input type="checkbox"/> assistenza post adozione	punti 4 punti 7	Fino a punti	11
d.4– percentuale media dell’ultimo triennio delle adozioni, rispetto ai cani custoditi <input type="checkbox"/> 5 % di cani adottati <input type="checkbox"/> 10 % di cani adottati <input type="checkbox"/> 20% di cani adottati	punti 3 punti 6 punti 8	Fino a punti	8
E) Trasferimento dei cani dalle strutture ove sono ricoverati i cani alle strutture messe a disposizione dall’aggiudicatario		Punti	7

Il calcolo del punteggio attribuito all’offerta tecnica sarà effettuato secondo la seguente formula:

$$T(a) = \sum_n W_i$$

dove:

T(a) = punteggio di valutazione dell’offerta (a)

n = numero totale dei criteri di valutazione

W_i = punteggio attribuito al criterio di valutazione (i)

Σ_n = sommatoria

Saranno escluse dalla gara le imprese che nella valutazione dell’offerta tecnica non abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 40/80. Per queste imprese non si procederà all’apertura della busta con offerta economica.

L’Offerta Economica è costituita dal **prezzo unitario** al giorno per il singolo cane, **inferiore al Prezzo Unitario di € 3,50**. Tale valore è stato elaborato sulla base delle tariffe previste dal D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7. In particolare, nell’ottica del contenimento della spesa per l’Amministrazione Comunale, si è fatto riferimento alle tariffe relative per i cani di piccola taglia, che nell’ambito dell’appalto in affidamento si ritengono comunque idonee anche per la custodia e mantenimento dei cani di media e grossa taglia.

All’offerta economica di maggior ribasso verrà attribuito il punteggio massimo di 20
Il punteggio da assegnare alle altre offerte verrà calcolato con la seguente formula:

$$E(a) = 20 \times (3,50 - O_a) / (3,50 - O_{\min})$$

dove:

E(a) = punteggio da assegnare all’offerta (a)

O_{min} = valore minimo offerto

O_a = valore offerto dalla impresa “a”

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente siano presenti valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno arrotondati per difetto se la 3^a cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la 3^a cifra è compresa tra 5 e 9.

L’appalto verrà assegnato al partecipante che avrà ottenuto, dalla somma dei punteggi di prezzo e qualità, il punteggio complessivo più alto.

In caso di parità verrà prescelta l'impresa che avrà conseguito il punteggio qualità più alto. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico nei modi e nelle forme che verranno successivamente comunicati

Art. 10 - Requisiti delle strutture

I rifugi-ricovero impiegati dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovranno possedere i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali indicati nel D.P..R.S. 12 gennaio 2007, n. 7.

Art. 11 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario di ciascuno dei lotti dovrà:

- garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurarne il più elevato stato di benessere possibile, secondo regole di buone tecniche e diligente cura;
- tenere un registro cartaceo ed informatico, che corrisponda sempre a quello in possesso dell'ufficio comunale competente, con una tolleranza di 48 ore;
- alimentare giornalmente gli animali con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurarne il mantenimento in buona salute, usando mangimi di qualità media da certificare a seguito di richiesta;
- sistemare i cani in box o recinti idonei come previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale;
- assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- assicurare a tutti i cani un periodo adeguato di sgambamento, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi ed al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
- tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e i residui di urine;
- effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. Tali operazioni devono essere documentate ed esibite al momento della richiesta;
- segnalare all'ufficio comunale competente eventuali necessità di cure o terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi;
- trasmettere le schede di adozione o di decesso all'ufficio comunale competente, non appena tali eventi si verificano, in ogni caso entro e non oltre le 48 ore, complete dei dati identificativi (n. matricola canile e n. di codice identificativo del cane, data dell'adozione e dati dell'adottante, data e causa del decesso), e di reimmissione, nello stesso luogo dove è avvenuto il recupero (data e sito di reimmissione ed eventuale nominativo del responsabile). Qualora i cani abbiano causato problematiche, il luogo della reimmissione deve essere concordato con l'ufficio competente.
- consentire l'accesso alle strutture di ricovero, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 15/2000 e Decreto Assessoriale Regione Sicilia del 28/12/2018, a cittadini e scolaresche secondo calendario stabilito di comune accordo con l'Ente, per stimolare lo sviluppo di esperienze interattive con i cani ricoverati, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane e per agevolare le adozioni. L'orario di apertura al pubblico deve essere affisso all'esterno della struttura.
- consentire alle Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo Regionale l'accesso alle strutture di ricovero, ai sensi dell'art. 13 e 19 della Legge Regionale n. 15/2000 e del Decreto Assessoriale Regione Sicilia del 28/12/2018. A tutela degli animali ricoverati è necessaria una disciplina circa l'accesso del numero delle persone e la frequenza e chi intenda

frequentare il rifugio si deve sottoporre ad un periodo di formazione adeguata con le modalità previste dalle Linee Guida del Decreto Assessoriale summenzionato. E' opportuno che le visite siano autorizzate e gestite dal servizio medico veterinario con l'ausilio di personale specificamente qualificato.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, promuovere il più possibile iniziative finalizzate all'adozione degli animali da parte di privati, dando la precedenza ai cuccioli di cane che devono essere adottati nel più breve tempo possibile dal loro ingresso nel canile, coinvolgendo le associazioni animaliste. Nello specifico le adozioni devono essere così regolamentate:

- nel caso di cuccioli entro sei mesi di età, l'aggiudicatario deve assicurare l'adozione di almeno il 50% degli stessi entro sei mesi dal loro recupero;
 - in caso di cani adulti recuperati l'aggiudicatario deve assicurare l'adozione di almeno il 20% degli animali recuperati entro sei mesi.
- Nel caso di richiesta di affidamento da parte di privati o di adozione, l'aggiudicatario potrà procedere direttamente, dandone comunicazione all'ufficio comunale competente entro le 48 ore.

Art. 12 – Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, trattandosi di appalto di servizi diverso da quelli aventi natura intellettuale, ad alta intensità di manodopera, fermo restando il rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario per l'esecuzione dell'appalto si obbliga all'assunzione, in via prioritaria, delle maestranze che hanno operato alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di settore.

Art. 13 - Controlli ed accesso di volontari accreditati

Al Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio è demandata l'attività di vigilanza e di controllo sulla struttura convenzionata.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, anche senza preavviso, tutti i controlli al fine di accertare l'osservanza di tutte le prescrizioni del presente capitolato nonché tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione, relative alle attrezzature, ai locali, al regolare svolgimento del servizio, alla puntuale tenuta dei registri di carico e scarico.

Per la funzionalità dei controlli l'aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Qualora venissero riconosciuti inadempimenti a carico dell'aggiudicatario alle prescrizioni del presente Capitolato, il personale comunale redigerà un apposito verbale in cui saranno elencate e quantificate tutte le irregolarità riscontrate per la successiva contestazione degli addebiti e l'applicazione delle penali previste all'art. 17 del presente capitolato.

A tal fine, l'aggiudicatario, informata del controllo in corso, può disporre, qualora lo ritenga opportuno, che il proprio responsabile o un suo delegato presenzi ai controlli. In tal caso il verbale sarà controfirmato anche dal responsabile della Ditta o dell'Associazione Protezionistica, o dal suo delegato, che potrà aggiungere in calce le eventuali controdeduzioni.

Art. 14 - Variazione del servizio

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione Comunale può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Inoltre, come riportato all'art. 4 del presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 11, a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 15 - Garanzia definitiva e coperture assicurative

L'aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del suddetto D.Lgs., pari al 10% dell'importo del contratto. Ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%. Tale garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere alla stipula di apposita assicurazione riferita specificatamente alle attività oggetto dell'appalto per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT). Tale polizza dovrà avere i massimali non inferiori a:

€ 300.000,00 per ogni sinistro fino all'ammontare complessivo di 1.000.000,00;

€ 300.000,00 per danni a persone fino all'ammontare complessivo di 1.000.000,00;

€ 100.000,00 per danni a cose fino all'ammontare complessivo di 300.000,00.

La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all'aggiudicatario, a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dall'aggiudicatario.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del canile ed i terzi con espressa indicazione che il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiori a:

€ 300.000,00 per sinistro;

€ 300.000,00 per persona per l'ammontare complessivo di 1.000.000,00.

Art. 16 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni dal termine del mese lavorato per tutte le prestazioni svolte ai sensi del presente Capitolato e nei termini di legge.

Le fatture dovranno essere corredate dai documenti attestanti la movimentazione dei cani, con indicazione delle relative motivazioni (quali, a titolo esemplificativo, morte, cessione o adozione).

In particolare, dovranno essere allegati:

- l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip);
- la data di entrata;
- la data di uscita;
- i relativi giorni di presenza.

Art. 17 - Penali

L'Amministrazione si riserva il diritto di accertare, a mezzo dei propri uffici o del Servizio veterinario dell'ASP, gli adempimenti di cui al presente capitolato, compresa la verifica del numero degli animali effettivamente presenti, in relazione alle comunicazioni in possesso del Comune e delle schede identificative tenute dall'aggiudicatario.

Se il numero delle unità canine effettivamente presenti dovesse essere inferiore a quello risultante dai dati in possesso dell'Amministrazione Comunale, oltre alla decurtazione del relativo importo unitario, sarà applicata una penale pari a tre volte l'importo unitario per n. 30 giorni.

Qualora l'aggiudicatario non rispetti le modalità delle adozioni, sarà penalizzato nella retribuzione di mantenimento per una quota del 30% della diaria giornaliera spettante per ogni cane.

Inoltre, a titolo di penale verrà decurtato dal corrispettivo l'importo di € 50,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:

- ritardo nell'inizio del servizio nei termini stabiliti;
- mancato intervento o intervento eseguito oltre due ore dalla segnalazione;
- mancata comunicazione all'ASP Veterinaria dell'avvenuta cattura dell'animale per la registrazione all'anagrafe canina o per l'apposizione del codice identificativo;
- mancata comunicazione al Comune del decesso degli animali;
- mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal Servizio veterinario pubblico;
- mancato intervento medico-sanitario sui cani appena catturati o già ospiti della struttura.

Art. 18 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, limitatamente allo smaltimento delle carcasse.

Nel caso di subappalto, nella **Documentazione Amministrativa** di cui al par. 13 del bando di gara dovrà essere indicata la terna dei subappaltatori. Nel caso di partecipazione a più lotti, potrà essere indicata la medesima terna.

Art. 19 - Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art.1456 C.C. nei seguenti casi:

- violazione delle norme vigenti in materia di custodia ed atti di violenza sugli animali;
- interruzione e/o conclusione del servizio non preventivamente concordati;
- inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale impiegato;
- subappalto non autorizzato;
- procedure concorsuali e/o frode;
- inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitario;
- inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della 266/2002;
- in tutte le altre ipotesi in cui l'inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l'Amministrazione Comunale e di riflesso per l'utenza.

Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento con la conseguente risoluzione del contratto che esporrà l'aggiudicatario all'impedimento per la partecipazione a gare indette dal Comune di Catania per cinque anni (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) ed il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato con comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale tramite raccomandata A/R o p.e.c..

La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta incameramento della garanzia definitiva prestata alla ditta.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà, in caso di sopravvenute nuove normative o altro giustificato motivo oggettivo, di recedere in ogni momento dal contratto con l'affidatario con preavviso di almeno un mese.

Art. 20 - Spese, Imposte e Tasse

L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, della L.R. 15 del 20/11/2008 e s.m.i. e dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo gara (CIG).

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, ivi compresa la tassa di registro.

Agli effetti fiscali si dà atto che l'appalto è soggetto all'imposta dell'IVA ai sensi della vigente legislazione.

Art. 21 - Controversie e Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in ordine all'esecuzione ed allo svolgimento del contratto, facendo salva l'applicazione delle penali e la risoluzione in via amministrativa del contratto, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Catania in via esecutiva.

L'insorgere di qualsiasi controversia tra il Comune e l'aggiudicatario non legittima la stessa a sospendere il normale svolgimento del servizio.

Art. 22 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente capitolato speciale di appalto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.

II R.U.P.

F.to Dott.ssa Francesca Bannò

Firma omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/93